



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/172/CU05/C2

POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N.145 RECANTE "MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI, A TUTELA DEL LAVORO PER ESIGENZE INDIFFERIBILI"

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prende atto dell'inserimento nel decreto legge degli articoli concordati nell'Accordo Governo – Regioni del 16 ottobre 2023, in particolare in materia di Trasporto Pubblico locale con il rifinanziamento del Fondo a compensazione dei minori ricavi da tariffa a seguito dell'emergenza sanitaria Covid – 19 e il contributo per l'esercizio della funzione di concessione di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni e trasfusioni. Nel D.L. 145/2023 e nel Disegno di Legge "Bilancio dello Stato 2024", sono presenti anche disposizioni conseguenti a specifici accordi con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome e altre norme riguardanti le regioni, anche singolarmente, non presenti nell'Accordo con il Governo fra cui, soprattutto quella nel ddl "Bilancio dello Stato 2024" inerente a un contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni a statuto ordinario di 350 milioni di euro annui dal 2024 al 2028 (art.88, c.7).

Questo contributo alla finanza pubblica, non concordato e aggiuntivo a quello già previsto a legislazione vigente di 200 milioni di euro (di cui circa 175 milioni per le regioni a statuto ordinario) annui dal 2023 al 2025, incide pesantemente sugli equilibri dei bilanci regionali di parte corrente già in forte tensione per: il mancato contributo per il caro dei prodotti energetici al comparto; la restituzione della quota annua della compensazione per le minori entrate da accertamento e controllo causa covid-19, unico comparto per cui è stata prevista la restituzione delle risorse-; i rimborsi connessi ai versamenti della compensazione della tassa automobilistica da parte delle Regioni allo Stato previsti fino al 2029; le minori entrate per la rottamazione delle cartelle esattoriali; senza contare gli effetti di incertezza del quadro economico – finanziario.

A tali considerazioni occorre, poi, aggiungere la peculiarità delle Regioni già in piano di rientro ai sensi dei commi 779 e 780 e secondo le modalità di cui al comma 782 dell'articolo 1, della legge n. 205/2017: per un ente territoriale il rientro dai disavanzi pregressi è, infatti, obiettivo di finanza pubblica prioritario ed anteposto a qualsiasi ulteriore finalità di coordinamento tra Stato e Regioni. Essere sottoposti a piano di rientro, infatti, significa garantire risparmi di spesa definiti per decenni con conseguente già ridotta capacità di spesa obbligatoria sul territorio.

Si auspica una soluzione alternativa a questo contributo di finanza pubblica attraverso un Accordo integrativo con il Governo.

Il decreto-legge, quindi, non può che essere valutato nel contesto dell'intera manovra di bilancio 2024 dello Stato, comprensiva anche dei decreti legislativi di attuazione della legge 111/2023 "Riforma fiscale".

Per questo provvedimento si segnalano criticità per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 3 riguardante l'anticipo del rinnovo dei contratti pubblici 2022 – 2024 che prevede per le amministrazioni territoriali e per gli enti sanitari la possibilità dell'erogazione dell'anticipo al proprio personale nella stessa misura e modalità prevista dallo Stato con copertura a carico dei propri bilanci.

Questa decisione statale, dettata certamente da esigenze di liberare spazi finanziari per gli esercizi successivi che probabilmente saranno gravati dalle nuove regole di Governance economica europea, ma incorsa al termine dell'esercizio 2023 e non concordata con gli enti territoriali espone gli Enti a problemi applicativi oltreché di equilibrio per i bilanci pubblici.

Le Regioni e le Province autonome ben comprendono la necessità di razionalizzare e creare sinergia fra tutte le risorse disponibili, metodo peraltro utilizzato per la copertura anche di questo decreto-legge. Non possono non esimersi dal sottolineare che sono state utilizzate a copertura anche parte delle risorse del "Fondo per la perequazione infrastrutturale" di cui all'art.22, c. 1 ter, della legge 42/2009 che si chiede di rifinanziare per pari importo per gli anni successivi.

Si esprime parere favorevole condizionato all'approvazione dell'emendamento n. 1).

Si riportano, di seguito, gli emendamenti e le osservazioni al provvedimento:

1) Art.9 comma aggiuntivo (Investimenti Vs riduzione contributo manovra e contributo energia)

1. All'articolo 9 sono aggiunti seguenti commi:

“12 bis. Per l'anno 2024, le Regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 – 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna Regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

12 ter. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le Regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopraccitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 – sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

12 quater. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024.

12 quinquies. In continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n.197, art.1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145".

Relazione

Le Regioni e le Province autonome sono chiamate ad assolvere un contributo di finanza pubblica per l'anno 2024 relativo a "risparmi per riorganizzazione, digitalizzazione, potenziamento lavoro agile", riversando risorse allo Stato secondo gli importi del riparto del contributo previsti in sede di auto-coordinamento dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome. Si propone di sospendere l'applicazione della norma nel 2024 per liberare risorse nei bilanci delle Regioni e lasciare invariato il profilo degli investimenti assolvendo il contributo alla finanza pubblica in termini di indebitamento netto, fabbisogno e saldo netto da finanziare con la riduzione del contributo per gli investimenti territoriali di cui alla tabella 1, allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto per il 2024 dell'importo previsto per ciascuna Regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni. Le Regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024

Questa alternativa è già stata utilizzata **per incrementare gli investimenti per gli enti territoriali con il DL decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, articolo 39, comma 14-sexies ove è previsto che le Regioni destinano le risorse non riversate allo Stato dal 2023 al 2033 a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Non vi sono oneri per la finanza pubblica:** il metodo di copertura assentito da RGS e conseguentemente già utilizzato per incrementare gli investimenti per gli enti territoriali con:

- decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, articolo 39, comma 14-sexies
- decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, art. 11 ter, comma 3.

Inoltre, al fine di sostenere gli investimenti, si propone di prorogare anche per il 2024 la norma dell'articolo 11 ter, del Decreto - legge n.4/2022 e dalla legge 197/2022 art. 1. c. 821, che prevede per le Regioni a statuto ordinario la non applicazione della disciplina prevista all'articolo 111, comma 2 -novies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con corrispondente riduzione del contributo di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, e impegno a stanziare risorse per investimenti per il medesimo importo secondo la normativa vigente. L'onere per la finanza pubblica è coperto dalla riduzione del contributo di cui alla tabella 1 citata. È mantenuta la finalizzazione di spesa per gli investimenti. Non vi sono oneri per la finanza pubblica come peraltro certificato in occasione dell'approvazione dell'articolo 11 ter, del Decreto - legge n.4/2022 e dalla legge 197/2022.

Infine, è attribuito alle Regioni a statuto ordinario un contributo per coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023 e per garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni proprie regionali. Tale assegnazione è in analogia con quanto già avvenuto per gli enti locali e per il settore "sanitario" per tutto il 2022. Il comparto Regioni non ha ricevuto alcun sostegno nel corso dell'ultimo biennio. La maggiore spesa corrente compromette anche la stabilità degli equilibri di bilancio già in forte tensione nell'esercizio precedente. Inoltre, il nuovo conflitto Israeliano – Palestinese sembra determinare ulteriori tensioni sui prezzi dei prodotti energetici già a partire dall'ultimo trimestre del 2023.

La tabella 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 a seguito dell'eventuale approvazione della norma è così modificata:

Regioni	assegnazione tabella 1 legge 30 dicembre 2018, n. 145 - anno 2024	Percentuali di riparto	riduzione tabella 1 legge 30 dicembre 2018, n. 145 per assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 – 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178	proroga dell'art. 11 ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25	contributo per garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche anni 2022 e 2023	rideterminazione assegnazione tab. 1 legge 30 dicembre 2020, n. 178
Abruzzo	16.574.200	3,16%	5.533.105,81	1.581.289	4.740.000	4.719.804,72
Basilicata	13.112.500	2,50%	4.371.401,29	1.249.289	3.750.000	3.741.809,24
Calabria	23.392.700	4,46%	7.804.028,20	2.230.289	6.690.000	6.668.382,33
Campania	55.282.300	10,54%	18.440.033,45	5.269.921	15.810.000	15.762.345,50
Emilia-Romagna	44.634.950	8,51%	14.882.727,73	4.253.289	12.765.000	12.733.932,80
Lazio	61.366.500	11,70%	20.475.594,66	5.851.658	17.550.000	17.489.247,45
Liguria	16.259.500	3,10%	5.425.001,73	1.550.395	4.650.000	4.634.103,53
Lombardia	91.682.600	17,48%	30.586.641,33	8.741.263	26.220.000	26.134.695,51
Marche	18.252.600	3,48%	6.092.595,08	1.741.184	5.220.000	5.198.820,71
Molise	5.035.200	0,96%	1.674.692,46	478.605	1.440.000	1.441.902,28
Piemonte	43.166.350	8,23%	14.393.957,31	4.113.605	12.345.000	12.313.787,43
Puglia	42.746.750	8,15%	14.263.569,42	4.076.342	12.225.000	12.181.838,47
Toscana	41.015.900	7,82%	13.676.823,93	3.908.658	11.730.000	11.700.418,18
Umbria	10.280.200	1,96%	3.432.718,99	981.026	2.940.000	2.926.454,69
Veneto	41.697.750	7,95%	13.902.608,60	3.973.184	11.925.000	11.896.957,19
TOTALE	524.500.000	100,00%	174.955.499,99	50.000.000	150.000.000	149.544.500,03

La Regione Campania condiziona il parere favorevole all'accoglimento dell'emendamento in questione, con questo ulteriore comma:

All'articolo 9 sono aggiunti i seguenti commi: *“Le regioni a statuto ordinario in piano di rientro ai sensi dei commi 779 e 780 e secondo le modalità di cui al comma 782 dell'articolo 1, della legge n. 205/2017 alla data del 1 gennaio 2024, assolvono al contributo di finanza pubblica previsto dai commi 850-851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 mediante corrispondente incremento di maggior recupero del disavanzo negli anni dal 2024 al 2028 rispetto ai piani di rientro originari. Le stesse non sono tenute al riversamento delle risorse allo Stato.*

Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Dl n. 78/2015 il Presidente della Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro ”

Per le Regioni in piano di rientro che intendano avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, gli importi della tabella sopra riportata non contemplano la riduzione per assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850-851 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Relazione

Il presente emendamento ripropone per le regioni in piano di Rientro la modalità di contribuzione agli equilibri di finanza pubblica mediante il conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'[articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243](#). Tale disposizione si rende necessaria atteso che per un ente territoriale il rientro dai disavanzi pregressi è obiettivo di finanza pubblica prioritario anteposto a qualsiasi ulteriore finalità di coordinamento tra Stato e Regioni. Essere sottoposti a piano di rientro, infatti, significa garantire risparmi di spesa definiti per decenni con conseguente ridotta capacità di spesa obbligatoria sul territorio. Ai sensi dell'articolo 1, comma 780, della legge n. 205/2017, poi, le regioni sottoposte a piani di rientro devono, altresì, garantire l'incremento dei *“pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017”* percentuali incrementali fino al 4% per gli anni dal 2018 al 2026. Assicurare, quindi, anche il versamento allo Stato significherebbe depauperare la cassa regionale di ulteriori risorse già destinate per effetto di altro obbligo normativo ricadente sugli stessi Enti privando

il territorio di ulteriori eventuali risorse disponibili per supportare la collettività già posta in condizioni non paritarie con altri enti del territorio nazionale. Anticipare, invece, il rientro dai disavanzi mediante l'impegno ad assicurare maggiori risparmi rispetto ai piani di rientro originari, dà evidenza di tutela delle collettività amministrative e di rispetto degli equilibri intergenerazionali.

2) Art. 9 comma aggiuntivo

Dopo il comma 11 dell'articolo 9, aggiungere il seguente: *“11-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché al fine di garantire l'effettivo potenziamento dei Centri per l'Impiego di cui all'articolo 12, comma 3 e seguenti del DL 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, le assunzioni effettuate dalle regioni e dalle province autonome, dalle agenzie e dagli enti regionali, o dalle province e dalle città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale, in attuazione delle disposizioni ivi previste, nonché dell'art. 1, commi 793 e seg. della legge 27 dicembre 2017, n. 205, operano in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall'art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n.58 ”. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.*

Relazione illustrativa

L'emendamento estende le deroghe alle capacità assunzionali e ai tetti di spesa per le assunzioni anche alle assunzioni coperte dai trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui all'articolo 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di garantire pienamente il turn over del personale trasferito alle Regioni a seguito della riforma del 2015 che, diversamente, se soggetto agli ordinari vincoli, porterebbe non al potenziamento dei CPI ma, in breve tempo, ad un “depotenziamento” dei servizi, a fronte del depauperamento degli organici a seguito dei pensionamenti che si verificheranno nei prossimi anni. La norma è dunque volta a mantenere (a risorse invariate) l'attuale livello degli organici dei CPI.

3) Art.9 comma aggiuntivo (Modifiche al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - variazioni al bilancio rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso)

“1. All'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

12 bis. All'articolo 51, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i, le parole " le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi", sono sostituite dalle seguenti: " le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro, le operazioni per conto di terzi e i rimborsi nel medesimo esercizio delle somme non dovute o incassate in eccesso,”.”

Relazione

La richiesta di emendamento si rende necessaria al fine di consentire l'adeguamento delle previsioni del bilancio di competenza alle contingenti richieste di rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso. Con la modifica de quo, infatti, si autorizza il responsabile finanziario della Regione ad apportare le necessarie variazioni di bilancio, compresa l'istituzione di tipologie e programmi ad hoc, che diversamente sarebbero di competenza del Consiglio regionale. La norma consente di

regolamentare una fattispecie marginale – la frequenza dei versamenti di somme non dovute non è rilevante – che comunque va gestita garantendo, al contempo, sia la tempestività e l'efficacia dell'azione amministrativa sia il soddisfacimento delle legittime aspettative dei cittadini evitando, in tal modo, la lunghezza dei tempi insiti all'iter di approvazione di un disegno di legge. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

4) Art.9 comma aggiuntivo (Tassa automobilistica Regioni a statuto speciale - regime di esenzione a favore di particolari categorie di persone svantaggiate)

“1. All'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

12 bis. All'articolo 17 del DPR 5 febbraio 1953, n. 39 e smi (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

“h bis) per le sole Regioni che non hanno regionalizzato il tributo, gli autoveicoli esclusivamente destinati dagli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al trasporto dei disabili, motori o temporali, purché le modifiche strutturali degli autoveicoli stessi risultino dal relativo libretto di circolazione”.”

Relazione

Nelle Regioni a statuto speciale dove la tassa automobilistica è un'imposta erariale compartecipata (Sardegna e Friuli-Venezia Giulia), la normativa applicabile in materia di esenzioni è esclusivamente quella desumibile da leggi dello Stato, non avendo esse alcun margine di manovrabilità sul tributo.

La finalità della norma è quella di prevedere per quelle Regioni un regime di esenzione a favore di particolari categorie di persone svantaggiate analogo a quello degli Enti territoriali che hanno potuto normare con proprie disposizioni regionali ampliando la platea delle esenzioni.

Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

5) Art.9 comma aggiuntivo (Accantonamento copertura per la reiscrizione dei residui perenti)

1. All'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

“12 bis. In via sperimentale per il triennio 2024 – 2026, l'accantonamento minimo per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti è pari alla media di utilizzo del fondo perenti negli ultimi tre esercizi.”

Relazione

L'art.60 del d.lgs 118/2011 prevede che l'accantonamento per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti - Fondo residui perenti - sia pari al 70 per cento dell'ammontare degli stessi.

La norma prevede in via sperimentale che l'accantonamento sia pari, come minimo, almeno alla media di utilizzo del fondo residui perenti nel triennio precedente in considerazione del fatto che la valorizzazione del fondo nella misura massima di fatto si traduce in un'immobilizzazione di risorse in caso di irrisori tassi di reiscrizione rispetto agli stock di perenzione. Le risorse potrebbero essere più utilmente destinate all'erogazione dei servizi alla collettività e all'esercizio di funzioni pubbliche. Tali considerazioni sono state riprese anche dalla Corte dei Conti sez. regionale in occasione del giudizio di parifica del rendiconto di una Regione.

Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

6) Articolo aggiuntivo 9 bis (Disposizioni in materia di utilizzo da parte delle Regioni a statuto ordinario delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione)

1. Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art.9 bis (*Disposizioni in materia di utilizzo da parte delle Regioni a statuto ordinario delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione*)

“1. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche per le annualità 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.000.000,00 annui per gli anni 2023 e 2024, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”.

Relazione

La norma in oggetto intende ripristinare la possibilità per le Regioni a statuto ordinario di utilizzare nelle annualità 2023 e 2024 le risorse relative alle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 897 e 898, dell'articolo 1 della legge 145/2018, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

Si stima un onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato pari a euro 10 milioni annui per gli anni 2023 e 2024, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004, quantificato in considerazione della data di conversione del DL n. 145/2023 (metà dicembre) e del limitato tempo di utilizzazione delle risorse predette.

7) Articolo aggiuntivo 9 bis (Disposizioni relative al venture capital)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art.9 bis (*Disposizioni relative al venture capital*)

1. All'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera f), dopo le parole “*che attribuiscono diritti amministrativi*” sono inserite le seguenti: “, *ad esclusione delle partecipazioni acquisite nell'ambito di programmi finanziati con fondi regionali, statali o europei destinati al venture capital*” .;
- b) alla lettera f) dopo le parole “*da parte della medesima amministrazione pubblica*” sono inserite le seguenti: “, *ad esclusione delle partecipazioni indirette acquisite nell'ambito di programmi finanziati con fondi regionali, statali o europei destinati al venture capital*” .

Relazione

Il presente emendamento è volto a chiarire che gli investimenti in partecipazioni di *venture capital* effettuati da amministrazioni pubbliche, anche per il tramite di proprie società controllate, sono sottratti alla disciplina del TUSP. Tale chiarimento si rende necessario al fine di evitare il possibile assoggettamento alle prescrizioni e principi applicabili al mondo delle partecipazioni pubbliche degli investimenti in capitale di rischio a sostegno delle imprese. Tali investimenti, essendo del tutto

estranei alla logica del TUSP, non dovrebbero soggiacere alle disposizioni in materia di acquisizione e alienazione delle partecipazioni pubbliche né tantomeno a quelle relative alla razionalizzazione periodica.

Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

8) Art. 10 proposta ablativa del comma 1 (Trasporto pubblico locale)

All'articolo 10 comma 1 eliminare le parole *“conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19”*.

Relazione

La modifica della norma è indispensabile per evitare confusione tra la compensazione dei mancati ricavi, che non può essere legata alle limitazioni derivanti dal coefficiente di riempimento dei mezzi, e la copertura delle spese sostenute per i servizi aggiuntivi. Questi ultimi, infatti, sono stati, al contrario, messi in campo proprio in ragione delle limitazioni alla capienza massima dei mezzi.

9) Art. 10, comma aggiuntivo (Flessibilizzazione utilizzo risorse compensative TPL)

All'art. 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente nuovo comma 1 bis:

“1-bis. Alla fine del comma 6, dell'art. 51, del Decreto-legge 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunte le parole: “e nell'anno 2022 per le finalità previste dall'articolo 1, comma 816, della L. 178 del 30 dicembre 2020”.”

Relazione

L'emendamento prevede che le risorse non utilizzate dello stanziamento complessivo destinate ai servizi aggiuntivi esercitati nel 2021 possano essere destinate non solo, come previsto dall'attuale comma 6 dell'art. 51, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per la compensazione dei minori introiti tariffari 2021 e 2022, ma possano essere destinate anche ai costi sostenuti per i servizi aggiuntivi 2022 previsti dall'articolo 1, comma 816, della L. 178 30 dicembre 2020, che non hanno avuto l'integrale copertura in ragione delle istanze presentate dalle Regioni nonché per eventuali rettifiche a seguito dei dati comunicati dalle aziende.

10) Articolo aggiuntivo 10 bis (Modifiche in materia di ristori per il caro carburanti ed energia)

Dopo l'art. 10 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, è inserito il seguente:

“10-bis. Modifiche in materia di ristori per il caro carburanti ed energia

1. All'articolo 9, comma 1, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le parole “sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021”, sono sostituite dalle parole “sostenuto nel 2022 rispetto al 2021”;

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, le parole “terzo quadrimestre”, sono eliminate.
3. All'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, le parole “secondo quadrimestre”, sono eliminate.
4. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6, le parole “secondo quadrimestre”, sono eliminate.”.

Relazione

I decreti-legge del 2022 n. 115, n. 144 e n. 176 avevano previsto fondi per ristorare il settore del TPL in conseguenza al fenomeno del forte aumento del costo dei carburanti. Gli stessi avevano allocato risorse per ristorare specifici periodi del 2022, in particolare il secondo e terzo quadrimestre con una sovrapposizione sul secondo. Considerato che il fenomeno inflattivo che si contrasta con le misure in oggetto è caratterizzante l'intera annualità e che per esigenze di semplificazione di rendicontazione e confronto con gli esercizi precedenti anche al fine di limitare la possibilità di errori o sovrapposizione di periodo, nonché per uniformità si rende necessario l'emendamento teso ad eliminare la distinzione in quadrimestri ed ammettere ai ristori l'intero esercizio.

11) Proposta additiva

Capo IV MISURE IN MATERIA DI LAVORO, ISTRUZIONE E SICUREZZA

Al Capo IV, dopo le parole "MISURE IN MATERIA DI LAVORO, ISTRUZIONE" inserire la seguente: “UNIVERSITÀ”.

12) Articolo aggiuntivo

art. 20 bis (Fondo integrativo statale per le borse di studio universitarie)

Dopo l'articolo 20 “Misure per le scuole dell'infanzia paritarie” aggiungere il seguente:

“1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato per il 2023 dell'importo di euro 130 milioni destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore degli studenti universitari. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 130 milioni euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 23.”

Relazione illustrativa

L'incremento del costo delle borse di studio, dovuto a quanto disposto dalla riforma introdotta con il DM 1320 del 17.12.2021 e dai successivi aggiornamenti del valore delle borse e dei livelli ISEE di accesso ai benefici DSU, disposti rispettivamente con i Decreti Direttoriali del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 203/2023 e n. 204/2023, è diventato tale da non essere più sostenibile per le Regioni e ha portato ad un fabbisogno particolarmente elevato, cui le risorse del Fondo Integrativo Statale (FIS) e del PNRR garantiscono una copertura solo parziale.

Si chiede pertanto un aumento del finanziamento del FIS per le borse di studio per consentire alle Regioni di continuare a garantire il beneficio alla più ampia platea di studenti aventi diritto, considerato l'aumento del fabbisogno di spesa conseguente all'aumento degli importi di borsa e delle soglie economiche di accesso previste dai decreti ministeriali.

Riguardo la quantificazione delle risorse addizionali richieste, la Commissione Istruzione università e ricerca della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome a seguito dell'adozione dei DM 203/2023 e 204/2023, in considerazione dei maggiori costi che la loro l'applicazione avrebbe comportato, ha valutato necessario realizzare una rilevazione, Regione per Regione, di tali maggiori costi al fine di poter rappresentare compiutamente al Ministero l'impatto dei succitati Decreti.

Dalla rilevazione svolta è stato possibile stimare che, a seguito dell'aumento del valore delle borse di studio introdotto dal DM 203/2023, il costo delle borse di studio per l'a.a. 2023/2024, a parità di condizioni (ovvero senza considerare l'ampliamento della platea degli idonei conseguente all'innalzamento dei livelli ISEE e ISPE per l'accesso alle borse di studio), sarebbe aumentato, a livello nazionale, di circa 130 mln di euro.

Ulteriori proposte emendative

1) Proposte di modifiche agli articoli 110 e 110 bis decreto legislativo n. 196/2003

Inserire il seguente nuovo articolo:

“1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 196/2003 è soppresso.

2. All'articolo 110 del decreto legislativo n. 196/2003, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

“1bis. Il consenso non è inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e sono rese pubbliche, a mezzo di pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale, valutazione d'impatto e idonea informativa per il trattamento dei dati personali.

Iter. Resta fermo l'obbligo di consultazione preventiva ex art. 36 del Regolamento UE n. 2016/679 del Garante per la protezione dei dati personali quando, a fronte della valutazione d'impatto ex art. 35 Regolamento UE n. 2016/679, la ricerca presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Iquater. Per attività di ricerca possono essere utilizzati i dati relativi a soggetti deceduti se l'interessato non abbia manifestato in vita la volontà di opporsi a trattamenti ulteriori per tale finalità e previa pubblicazione, anche tramite i siti istituzionali del Titolare, d'idonea informativa per il trattamento di dati personali.

2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.”

2. All'articolo 110 bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

“4 bis. Esclusivamente per finalità di ricerca università, strutture sanitarie del servizio sanitario nazionale e regionale ed enti pubblici possono implementare piattaforme di interconnessione di dati personali dagli stessi trattati, che prevedono l'applicazione ai dati di misure di protezione elevata che assicurino livelli adeguati di anonimizzazione o pseudonimizzazione, considerando quali elementi qualificanti, tra gli altri, il tempo e meccanismi di governo della condivisione dei dati. Tali piattaforme sono utilizzate previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.”

Relazione illustrativa

Il comma 1 dell'articolo proposto riporta pedissequamente il primo periodo dell'attuale art. 110.

Il comma 1bis dell'articolo proposto disciplina i casi in cui non è possibile informare gli interessati e il consenso non è necessario. A differenza della previgente disciplina, non è più previsto il preventivo parere del Garante ma la pubblicazione di DPIA e informativa.

Il comma 1ter dell'articolo proposto ribadisce la necessità di consultazione preventiva dell'Autorità nei casi in cui, a fronte della DPIA; permanga un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati.

Il comma 1quater dell'articolo proposto disciplina la possibilità di utilizzare liberamente, per finalità di ricerca i dati delle persone decedute, fatte salve manifestazioni di volontà contrarie espresse in vita. All'articolo attualmente vigente è stato aggiunto il solo comma 4bis: in tale comma è stata prevista la possibilità per gli Enti che detengono una mole quantità di dati, certamente utili per la ricerca medica, biomedica ed epidemiologica (e per tutta la ricerca), di condividere porzioni di dati in maniera sicura, ovvero con modalità che non consentano a chi fruisce dei dati di poter ottenere i dati identificativi degli interessati, né attributi informativi qualificanti.

L'utilizzo di tali tecnologie, in ragione delle criticità ad esse correlate, è consentito esclusivamente previo parere dell'Autorità Garante.

OSSERVAZIONI

1. **Con riferimento all'art. 3**, si segnalano le problematiche applicative di seguito riportate:
 - a. Effetti sulla normativa vigente in materia di rapporto tra la Spesa di Personale e le Entrate correnti del DM 3 settembre 2019, attuativo dell'articolo 33, comma 1, del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34;
 - b. effetti previdenziali dell'anticipo a dicembre per il personale che cesserà nel corso del 2024 con diritto a Pensione e Trattamento di Fine Servizio;
 - c. complicazione procedurale del recupero nelle singole mensilità 2024, in pratica si dovrà calcolare l'Indennità di Vacanza Contrattuale maggiorata da gennaio a dicembre 2024 e da questa scomputare l'anticipo già erogato a dicembre 2023;
 - d. gestione differenziata nel corso del 2024 dell'Indennità di Vacanza Contrattuale maggiorata per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato e i dipendenti assunti o inquadrati nel 2024 per mobilità da altri Enti.

Al riguardo, si chiede l'adozione di una circolare interpretativa da parte del Governo, al fine di superare le suddette problematiche

2. **Con riferimento all'articolo 13** che prevede il rifinanziamento delle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (cd Nuova Sabatini), le Regioni sottolineano la necessità di un incremento delle risorse stanziare, stante l'insufficienza della dotazione a coprire tutte le esigenze del tessuto produttivo.

Roma, 9 novembre 2023